

COMUNICATO STAMPA

Deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa Gli ulteriori chiarimenti delle Entrate

Corretta individuazione delle *holding* che possono beneficiare della speciale deduzione forfetaria degli interessi passivi, nei limiti del 96% del loro ammontare, riservata a banche, imprese di assicurazioni e altri operatori finanziari. Deducibilità piena, in via "temporanea", per le società "*immobiliari di gestione*" e determinazione del regime Ires relativo agli interessi passivi applicabile alla disciplina del consolidato nazionale. Sono questi i temi principali contenuti nella Circolare 37/E, diffusa oggi, con la quale l'Agenzia delle Entrate torna sul nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa introdotto dalla Finanziaria 2008, legge 244/2007, e successivamente modificato dalla manovra d'estate, dl 112/2008.

Per le *holding* vale il criterio della prevalenza - Nel caso delle *holding* che esercitano attività di assunzione di partecipazioni, in società non creditizie o finanziarie, è il criterio di prevalenza che guida alla corretta individuazione del regime da applicare agli interessi passivi, forfetario o ordinario. In pratica, il regime forfetario si applica alle *holding* nel cui bilancio sono iscritte partecipazioni in società finanziarie in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo dell'attivo dello stato patrimoniale.

La deducibilità di favore per le *immobiliari di gestione* - In particolare, il documento di prassi chiarisce che le "*immobiliari di gestione*", la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili, beneficiano del regime "temporaneo" di deducibilità integrale degli interessi passivi. A condizione, spiega la circolare, che questi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca e sottoscritti per l'acquisto, o la costruzione, di immobili sia patrimoniali sia strumentali per natura comunque destinati ad attività locativa. Il mutuo ipotecario, inoltre, deve avere ad oggetto gli stessi immobili successivamente locati. Questo regime si applica anche se l'immobile è in *leasing*.

Consolidato a doppio perimetro - Nell'ambito della disciplina del consolidato fiscale nazionale, precisa il documento interpretativo, il nuovo regime degli interessi passivi stabilisce due diverse vie per la deducibilità dal reddito complessivo del gruppo nel caso coesistano, nella medesima *fiscal unit*, sia società industriali, soggette al regime ordinario, sia finanziarie per le quali vale la deduzione forfetaria. Ai due gruppi distinti, infatti, una volta individuati i sub-consolidati, saranno applicati i rispettivi regimi, ordinario o speciale, previsti dalla norma per la deduzione degli interessi passivi.

Il testo completo della Circolare 37/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione "Circolari e risoluzioni". Su FiscoOggi.it sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

Roma, 22 luglio 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 - Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)